



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 24 del 29/04/2020

Proponente: Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata

Servizio: Ambiente/Tutela Territorio

Dirigente/Responsabile: Dott. Marcello Garau

Oggetto: **MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI DI CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – CHIUSURA CIMITERI COMUNALI. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 20 DEL 10/04/2020.**

IL SINDACO

VISTI i diversi DPCM recanti “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;

VISTI i comunicati esplicativi della Prefettura e della Regione Sardegna, nonché le circolari della Protezione Civile ed i continui chiarimenti provenienti dal Ministero dell'Interno in ordine alle misure di contenimento da adottare su tutto il territorio nazionale;

VISTA la circolare n.11285-01/04/2020 del Ministero della salute che da “*Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale*”, aventi come obiettivo l'individuazione di procedure adeguate per il settore funebre, cimiteriale e della cremazione in fase emergenziale determinata dall'epidemia di COVID-19, valide per l'intero territorio nazionale;

RILEVATO che le unanimesi indicazioni del mondo scientifico e delle autorità politico-amministrative sono nel senso che l'unico strumento di prevenzione del contagio del virus, assolutamente necessario a fronte della persistente assenza di mezzi di cura vaccinale, rimane l'eliminazione dei contatti tra persone fisiche non presidiati da idonee misure (quali la distanza) e dispositivi (quali la mascherina), avvenendo la trasmissione del virus solo per contatto stretto tra le persone e che, pertanto, vanno quanto più possibile ridotte le occasioni di aggregazione di persone;

VISTA la campagna governativa denominata “IORESTOACASA”, significativa dell'obiettivo perseguito dalle disposizioni relative alla gestione dell'emergenza, incentrate sulla massima riduzione delle uscite dalla propria abitazione dei cittadini, nella prospettiva di maggiore tutela della salute pubblica;

VISTA la circolare n.11285-01/04/2020 del Ministero della salute che da “*Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale*” aventi come obiettivo l'individuazione di procedure adeguate per il settore funebre, cimiteriale e della cremazione in fase emergenziale, determinata dall'epidemia di COVID-19, valide per l'intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM 10 aprile 2020 che proroga fino al 3 maggio 2020 le misure di contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale e decreta la cessazione dell'efficacia del

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020, DPCM 11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020, DPCM 1° aprile 2020.

VISTO l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2020 comma d) che vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati per cui il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto delle regole;

PRESO ATTO della effettiva diminuzione del numero di rilevazioni di positività alla presenza del Virus SARS-Cov-2 nei campioni eseguiti in ambito cittadino, provinciale e regionale;

VISTA la propria ordinanza n° 20 del 10/04/2020 con la quale, a contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 è stato rinnovato il divieto all'ingresso ai cimiteri comunali da parte dei visitatori e del pubblico fermo restando alcune deroghe e fino a nuove disposizioni;

CONSIDERATO che in questo periodo di emergenza sanitaria le operazioni di commiato dei defunti non hanno potuto essere assistite dalla celebrazione del funerale;

RITENUTO necessario considerare e tutelare il sentimento religioso e/o civile della popolazione per il culto dei defunti e che in tale ambito può costituire conforto spirituale e psicologico per molti la possibilità di attendere, ancorchè tramite l'attività di terzi, al decoro delle tombe;

RITENUTO pertanto possibile che fiorai e marmisti possano attendere presso i locali cimiteri alle consuete operazioni di pietà funeraria a richiesta delle famiglie e dei parenti, osservando comunque tutte le regole di sicurezza atte a ridurre il contagio a tutela della salute propria e pubblica;

CHE tali attività devono essere svolte con ingresso contingentato nei giorni di mercoledì per i marmisti e venerdì per i fiorai nella fascia oraria dalle ore 9,00 alle ore 12,00. In ogni caso per ogni cimitero non potranno essere presenti oltre tre ditte e per un massimo di n. 2 addetti ciascuna;

DISPONE

L'ACCESSO alle aree cimiteriali nel rispetto delle norme generali di contenimento del contagio da VIRUS COVID-2019,

oltre che:

- agli operatori cimiteriali della ditta concessionaria/affidataria dei servizi cimiteriali;
- agli operatori delle Onoranze Funebri impegnati nel trasporto dei feretri al cimitero per inumazione e/o tumulazione;
- ai familiari dei defunti in misura massima di tre persone esclusivamente per l'ultimo saluto al familiare del defunto prima di procedere alle attività di tumulazione/inumazione;
- agli addetti comunali ed alle forze dell'ordine;
- ai mezzi di soccorso.

anche :

- ai fiorai e marmisti che ne facciano regolare richiesta per conto e nome dei familiari e/o parenti dei defunti tumulati nei cimiteri cittadini. **L'accesso è consentito nei giorni di mercoledì per i marmisti e venerdì per i fiorai, nella fascia oraria dalle ore 9,00 alle ore 12,00. In ogni caso per ogni cimitero non potranno essere presenti oltre tre ditte e per un massimo di n. 2 addetti ciascuna;**

Fermo restando quanto già prescritto, disciplinato e disposto nella succitata ordinanza sindacale n. 20 del 10/04/2020 di seguito riportato:

- 1) Le operazioni di inumazione, tumulazione di feretri, di sepolture comunque denominate di urne cinerarie e di cassette di ossa vanno eseguite in condizioni di assoluta sicurezza.
- 2) Durante lo svolgimento delle attività in oggetto non è consentita all'interno dei cimiteri la permanenza dei familiari.
- 3) Le esecuzioni di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie non strettamente necessarie, sono rinviate ad eccezione di quelle essenziali per provvedere a nuova sepoltura o per rendere disponibili adeguate quantità di sepolture al cimitero.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

4) Ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, costruzioni ex novo di tombe resta sospesa. Rimangono consentiti i lavori necessari alla sepoltura dei defunti da parte del gestore dei servizi cimiteriali e quelli di realizzazione, di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza.

La presente ordinanza:

- **Ha validità fino a nuove disposizioni e/o integrazioni;**

- E' immediatamente efficace ed è pubblicata nell'albo pretorio on-line dell'Ente e diffusa a mezzo stampa e attraverso il sito istituzionale del Comune.

- La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

-Viene trasmessa secondo le rispettive competenze al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, alla Prefettura di Sassari, al Presidente della Regione Sardegna, alla Protezione Civile della Regione Sardegna, all'Azienda ATS di Sassari, alla Questura di Sassari, al Comando di Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri, alla Impresa affidataria/concessionaria dei servizi cimiteriali all'interno delle aree cimiteriali.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7/bis del Testo Unico degli Enti Locali ed è sanzionata come per legge (art. 4 decreto legge 25 marzo 2020, n. 19).

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nante il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO